



# *Comune di Battaglia Terme*

*Provincia di Padova*

35041 Viale A. Volta, 4 - C.F. 82002930285 - Tel. (049) 525162 - 525034 - Fax (049) 9100347  
[www.comune.battaglia-terme.pd.it](http://www.comune.battaglia-terme.pd.it) - **posta certificata: [battagliaterme.pd@cert.ip-veneto.net](mailto:battagliaterme.pd@cert.ip-veneto.net)**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIALI A FAVORE DI PERSONE IN DISAGIO SOCIO-ECONOMICO**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 23.10.2013

## **TITOLO I “PRINCIPI GENERALI”**

- 1. Principi**
- 2. Finalità ed obiettivi**
- 3. Utenti ed interventi**
- 4. Rapporti con il cittadino**
- 5. Rapporti con il volontariato o con altri enti no profit**

## **TITOLO II “SERVIZI ALLA PERSONA”**

### **CAPO I “INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO”**

- 6. Finalità degli interventi di sostegno economico**
- 7. Valutazione delle richieste di sostegno economico**
- 8. Progetto d'intervento**
- 9. Interventi di sostegno economico**
- 10. Contributi provinciali per i minori riconosciuti da un solo genitore**
- 11. Determinazione della situazione economica del richiedente**
- 12. Definizione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente**
- 13. Motivi di esclusione dal contributo economico**
- 14. Accesso ai servizi e agli interventi di sostegno economico**
- 15. Procedimento per l'accesso**
- 16. Istruttoria**
- 17. Decisione**

### **CAPO II “ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI PERSONE IN STATO DI DIFFICOLTA’”**

#### **SEZIONE I - ACCOGLIENZA IN STRUTTURE AREA ADULTI - ANZIANI**

- 18. Presupposti dell'intervento**
- 19. Definizione**
- 20. Finalità**
- 21. Condizioni per l'accesso all'integrazione retta**
- 22. Rivalsa sulle proprietà dell'utente**

#### **SEZIONE II - ACCOGLIENZA IN STRUTTURE AREA MINORI E MAMMA-BAMBINO**

- 23. Oggetto del servizio**
- 24. Modalità di accesso**

#### **SEZIONE III - AFFIDO FAMILIARE**

- 25. Contributi economici a famiglie affidatarie**

### **CAPO III “SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA’”**

#### **SEZIONE I - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

- 26. Oggetto del servizio**
- 27. Finalità**
- 28. Destinatari**
- 29. Organizzazione del servizio**
- 30. Modalità di accesso**
- 31. Criteri di priorità all'accesso**
- 32. Esclusione e/o interruzione del servizio**
- 33. Criteri di valutazione della situazione economica**
- 34. Definizione della soglia di gratuità del servizio**
- 35. Definizione della soglia di massima compartecipazione al servizio**
- 36. Fasce di compartecipazione**
- 37. Agevolazioni alla compartecipazione**

- 38. Deroghe alla compartecipazione**
- 39. Valutazione qualità del servizio**

**SEZIONE II –SERVIZIO DI TELESOCORSO/TELECONTROLLO**

- 40. Oggetto del servizio**
- 41. Finalità**
- 42. Destinatari**
- 43. Caratteristiche del servizio modalità di accesso**
- 44. Modalità di accesso**
- 45. Criteri di valutazione della situazione economica**
- 46. Definizione della soglia di gratuità e di massima compartecipazione al servizio**
- 47. Fasce di contribuzione**

**TITOLO III “DISPOSIZIONI CONCLUSIVE”**

- 48. Norme di rinvio**
- 49. Entrata in vigore**

## **TITOLO I “PRINCIPI GENERALI”**

### **Art. 1 - Principi**

1. Il presente Regolamento disciplina e determina i principi e i criteri di erogazione degli interventi e dei servizi sociali del Comune di Battaglia Terme tenuto conto delle norme costituzionali, di quelle impartite dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e dalle Leggi Regionali del Veneto. L'Ente Locale persegue le finalità di tutela e di sviluppo della qualità della vita degli individui, garantendo sia la libertà di scelta rispetto ai servizi disponibili, sia la qualità dei servizi offerti. Il Comune persegue la finalità di realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra servizi pubblici e servizi del privato sociale.

2. Il sistema dei Servizi Sociali del Comune di Battaglia Terme si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo:

- a) il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione nel rispetto della libera scelta dell'individuo, come definito dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali;
- b) l'eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
- c) l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
- d) il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità;
- e) il diritto ad una maternità e paternità consapevole;
- f) la libertà di scelta fra le prestazioni erogabili;
- g) la conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili;
- h) l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;
- i) l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione, di attività promozionali;
- l) la valorizzazione ed il rispetto delle diverse culture.

### **Art. 2 - Finalità e obiettivi**

1. Il Comune è titolare delle funzioni amministrative afferenti ai Servizi Sociali nell'ambito del proprio territorio. La titolarità gli deriva dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.P.R. n. 267 del 2000, dalla legge n. 328 del 2000 e relative norme di attuazione, nonché dal proprio statuto. I procedimenti amministrativi in materia di interventi e servizi sociali si attuano secondo i principi della efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, coperture, finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione.

2. Gli interventi e i servizi debbono essere ordinati al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) prevenire e rimuovere le cause di ordine economico, sociale e psicologico che possono ingenerare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
- b) rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta;
- c) agire a sostegno della famiglia e dell'individuo garantendo, anche ai cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale, provvedendo, se necessario, dietro la loro libera scelta, all'inserimento in nuclei familiari, para familiari o comunitari-sostitutivi;
- d) favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico, lavorativo dei soggetti disabili, degli emarginati o a rischio di emarginazione.

### **Art. 3 - Utenti e interventi**

1. Hanno diritto agli interventi disciplinati dal presente Regolamento tutti i cittadini e le famiglie residenti nel territorio del Comune di Battaglia Terme che versino in condizioni di disagio, a rischio sociale e di emarginazione.

2. Gli interventi sono rivolti anche agli stranieri ed agli apolidi residenti nel territorio del Comune di Battaglia Terme, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

3. Tutte le persone dimoranti nel territorio del Comune di Battaglia Terme hanno, comunque, diritto agli interventi non differibili alle condizioni e con i limiti previsti dalle normative vigenti e secondo le procedure del piano sociale regionale e dei regolamenti comunali.

4. Hanno diritto agli interventi e alle prestazioni previsti dal presente regolamento i minori cittadini italiani ed i minori stranieri residenti e non residenti che si trovino in situazione di emergenza: minori stranieri non accompagnati, nomadi, minori in stato d'abbandono.

5. Le modalità attuative per l'accesso ai servizi sociali e i criteri per stabilire l'ammissibilità ai servizi socio-assistenziali sono definiti dalla valutazione professionale di competenza dell'assistente sociale e possono riguardare, a seconda della tipologia delle prestazioni:

a) l'area economica personale;

b) l'area delle risorse economiche e relazionali della famiglia allargata;

c) l'area delle risorse di rete;

d) l'area della salute (intesa non solo come assenza di malattia, ma anche come benessere psicologico, sociale, ecc., secondo la definizione dell'O.M.S.);

e) la situazione abitativa;

f) la capacità di gestione di sé e/o del nucleo.

#### Art. 4 - Rapporti con il cittadino

1. Il cittadino, al fine di soddisfare i propri bisogni socio-sanitari-assistenziali, può rivolgersi al presidio socio-sanitario di appartenenza, ai presidi e/o agli Uffici Comunali competenti.

2. La gestione complessiva dell'attività dei servizi sanitari/sociali/assistenziali è assicurata a livello distrettuale. I servizi di assistenza sociale del Comune di Battaglia Terme e dell'Azienda Unità Sanitaria Locale garantiscono, in ambito distrettuale, la proposta dei progetti integrati di intervento, la loro attuazione e la presa in carico degli utenti e l'erogazione delle prestazioni (es. Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale, ecc.).

3. Le informazioni e i colloqui si effettuano presso l'Ufficio del Servizio Sociale. Se necessario, per una maggiore comprensione e valutazione del caso, o se in presenza di persone non autosufficienti e/o non in grado di deambulare, possono essere stabilite visite domiciliari o presso le strutture di accoglienza e/o di ricovero o presso le sedi di altre istituzioni coinvolte.

#### Art. 5 - Rapporti con il volontariato o con altri enti no profit.

Il coinvolgimento del volontariato costituisce un supporto importante al conseguimento degli obiettivi preposti dal Servizio Sociale. Il Comune riconosce la rilevanza integrativa e sussidiaria delle organizzazioni no profit che operano nel settore dei servizi sociali. I gruppi o associazioni di volontariato, legalmente riconosciuti, possono collaborare con l'Ente Locale anche in forma convenzionata, purché offrano le necessarie garanzie per la qualità delle prestazioni, la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa.

## TITOLO II “SERVIZI ALLA PERSONA” CAPO I “INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO”

#### Art. 6 - Finalità e principi degli interventi di sostegno economico

1. Il presente capo definisce i criteri e le modalità per accedere agli interventi di sostegno economico.

2. Tali interventi devono essere attivati come parte di un progetto di accompagnamento e di sostegno sociale all'utente e sono considerati strumenti eccezionali da utilizzare in caso altre modalità di intervento non abbiano prodotto esiti positivi nell'affrontare il disagio.

3. Gli interventi di sostegno economico hanno la finalità di:

- garantire un livello minimo di sussistenza a coloro che si trovano in disagiate condizioni economiche;
- contribuire a ristabilire un equilibrio familiare gravemente compromesso per ragioni contingenti;
- sostenere la persona in un percorso di autonomia economica e sociale.

#### Art. 7 - Valutazione delle richieste di sostegno economico

1. Le richieste di sostegno economico vengono valutate sulla base dei criteri individuati dal presente regolamento.

2. La fase istruttoria della valutazione compete all'Assistente Sociale.

3. Successivamente le richieste vengono esaminate dall'Assistente Sociale e dal Responsabile di Area, ove sono presenti le convenzioni intercomunali.
4. Qualora la situazione economica corrente sia modificata rispetto a quella certificata nell'ISEE, a seguito di eventi straordinari, l'utente è tenuto a ripresentare la documentazione economica aggiornata.
5. Nell'ambito della fase di valutazione, l'Assistente Sociale verifica, anche con accertamenti d'ufficio, la presenza di familiari tenuti all'obbligo di prestare gli alimenti (art. 433 del Codice Civile) e la loro capacità e disponibilità a sostenere il loro congiunto. Il Servizio Sociale professionale attiva comunque tutti i possibili tentativi per il coinvolgimento dei parenti nel garantire un qualsiasi tipo di supporto al soggetto richiedente. (Vedi Protocollo d'Intesa con la Guardia di Finanza – Delibera di Giunta n. 130 del 24/11/2009).

#### Art. 8 - Progetto d'intervento

1. L'accesso agli interventi di sostegno al reddito, sia ad integrazione del minimo vitale, sia una tantum, avviene sulla base della definizione di un progetto individuale (come da scheda allegata) tra l'interessato e il Servizio Sociale professionale, volto a promuovere tutte le risorse personali e sociali che possono concorrere all'autonomia economica del singolo e/o del nucleo familiare.
2. Nella fase di definizione del progetto, i soggetti beneficiari vengono coinvolti in un percorso all'interno del quale sono valutati i limiti, i vincoli, le condizioni di bisogno e nel contempo sono individuate e valorizzate le risorse e potenzialità personali, familiari e sociali.
3. Di norma la presa in carico del richiedente si articola in tre momenti:
  - una fase di valutazione preliminare, effettuata dall'Assistente Sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa e dei bisogni che vi sottendono. In tale fase vengono esaminate le possibilità di superamento e/o contenimento del bisogno mediante l'attivazione delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale, dei Servizi pubblici e del privato sociale;
  - predisposizione del progetto d'intervento che prevede l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare, al fine di superare la condizione di bisogno;
  - verifica degli impegni assunti dalla persona e/o dei componenti del nucleo familiare e degli esiti d'intervento.
4. Gli interessati devono impegnarsi, in maniera fattiva, a collaborare al progetto predisposto e finalizzato alla loro autonomia economica e sociale.
5. Quanto previsto dal progetto deve essere realizzato in un arco di tempo ben definito ed adeguato, oltre il quale gli obiettivi e gli interventi devono essere rivalutati, ed eventualmente ridefiniti.
6. Il versare in una situazione economica di livello inferiore a quello di autosufficienza, non costituisce una condizione esclusiva e sufficiente per avere titolo ad un intervento economico da parte del Comune. L'attivazione di tale intervento è subordinata alla condivisione e sottoscrizione di un progetto individuale.

#### Art. 9 – Interventi di sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali del cittadino al fine di promuovere l'autonomia e superare gli stati di difficoltà.
2. L'intervento di sostegno economico può avvenire anche in concorso con l'erogazione di altre prestazioni e/o servizi socio-assistenziali, che però vengono tenute in considerazione nella stesura del progetto globale d'intervento.
3. Al fine di soddisfare i bisogni fondamentali del cittadino, gli interventi di sostegno economico potranno essere erogati "una tantum", definiti d'ora in poi contributi economici straordinari.
4. Gli interventi a sostegno economico straordinario sono rivolti ai nuclei familiari o alle persone sole che si trovano a dover fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico, derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito familiare.
5. La richiesta dell'intervento deve essere debitamente motivata e documentata, l'ammontare del contributo viene commisurato alla situazione complessiva del richiedente.
6. L'assistenza economica straordinaria può essere erogata per un massimo di tre volte l'anno.
7. Il beneficiario deve presentare, al momento della domanda di contributo la documentazione giustificativa dell'utilizzo dello stesso. In ogni caso l'accesso ad un nuovo contributo è subordinata alla presentazione della documentazione predetta, in caso contrario l'eventuale nuovo contributo non viene erogato.
8. I contributi economici straordinari possono essere anche erogati con vincolo di restituzione da parte del beneficiario, previa verifica in fase di istruttoria delle condizioni di garanzia del prestito; le modalità relative alla restituzione del prestito vengono concordate e condivise con il beneficiario.

#### Art. 10 – Contributi provinciali per i minori riconosciuti da un solo genitore

1. Per i minori riconosciuti da un solo genitore, la Provincia assicura i relativi interventi sociali, secondo quanto previsto dall'art. 34 della Legge Regionale 2/2002.
2. Gli interventi socio-assistenziali a favore di minori riconosciuti dalla sola madre vengono sostenuti dalla Provincia, previa valutazione del bisogno effettuata dal Servizio Sociale comunale sulla base delle disposizioni previste nel presente capo.

#### Art. 11 – Determinazione della situazione economica del richiedente

Ai fini della valutazione della situazione economica del richiedente, fanno parte del nucleo familiare (così come definito all'art. 2 comma 2 del D.Lgs 109/98 e successive modifiche ed integrazioni) i soggetti componenti la famiglia anagrafica, intesa come un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela e da vincoli affettivi (art. 4 DPR n. 223/89 ) e le persone fisicamente a carico.

#### Art. 12 – Definizione dell'indicatore della situazione economica equivalente

Per la determinazione dell' indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del richiedente, trovano applicazione le norme dettate in materia dal D.Lgs. 31/03/1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 13 – Motivi di esclusione dal contributo economico

I motivi che escludono il cittadino dagli interventi di sostegno economico sono:

- ✓ Residenza in altro Comune;
- ✓ Rifiuto, da parte del richiedente di proposte o soluzioni alternative all'assistenza economica che possano rappresentare una possibilità per superare la condizione di disagio;
- ✓ Mancata presentazione di attestazione ISEE in corso di validità, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
- ✓ Mancata produzione della documentazione richiesta dai Servizi Sociali, senza giustificato motivo, quale: contratto d'affitto o stipula del mutuo, iscrizione al centro per l'impiego e documentazione attestante la ricerca attiva di lavoro (da richiedere agli uffici provinciali del lavoro);
- ✓ Non residenza continuativa nel Comune di Battaglia Terme da almeno un anno;
- ✓ Mancata collaborazione dell'utente al progetto proposto e condiviso;
- ✓ Miglioramento della situazione economica del beneficiario e del nucleo;
- ✓ Presentazione di richiesta di sostegno economico con valore retroattivo.

#### Art. 14 – Accesso agli interventi di sostegno economico

1. L'iniziativa della richiesta agli interventi di sostegno economico è riservata ai cittadini interessati.
2. La domanda deve essere presentata, in ogni caso, al Comune di Battaglia Terme presso gli Uffici di Servizio Sociale, unitamente alla certificazione ISEE in corso di validità.
3. La presentazione della domanda è subordinata alla effettuazione di un colloquio con l'Assistente Sociale.
4. L'iniziativa può essere assunta d'Ufficio nei casi di particolare necessità e/o nelle situazioni d'impedimento dell'interessato da chi, per parentela o per altro titolo ammesso dalla legge, sarebbe tenuto alla richiesta.

#### Art. 15 - Procedimento per l'accesso.

1. La richiesta di interventi di sostegno economico deve essere presentata, in forma scritta, al Comune di Battaglia Terme, utilizzando gli appositi stampati, corredati da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 20.12.2000, n. 445, concernente altresì le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare.

I dati autocertificati saranno sottoposti a verifica, anche a campione, secondo le modalità previste dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000, ed in relazione al Protocollo d'Intesa con la Guardia di Finanza – Delibera di Giunta n. 130 del 24/11/2009.

2. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda, anche attraverso l'istituto dell'autocertificazione e/o atto di notorietà.
3. La richiesta può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che il richiedente ritiene utili ai fini della valutazione della domanda.

4. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.
5. Ai sensi e per gli effetti della legge sulla riservatezza, l'interessato dovrà dichiarare la sua disponibilità al trattamento dei dati personali previa informazione.

#### Art. 16 - Istruttoria.

1. La domanda di contributo economico straordinario deve essere corredata di tutta la documentazione obbligatoria.

La documentazione obbligatoria mancante dovrà comunque essere prodotta entro i successivi 15 giorni dalla presentazione della domanda. Eventuale ulteriore documentazione, richiesta da parte dell'Ufficio di Servizio Sociale per una adeguata istruttoria della pratica, dovrà essere prodotta entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa. Trascorsi inutilmente i termini sopra indicati, previsti rispettivamente per la presentazione di una domanda completa di tutta la documentazione obbligatoria, nonché per la presentazione dell'eventuale ulteriore documentazione richiesta, salvo gravi e/o giustificati impedimenti, la pratica viene archiviata con relativa comunicazione scritta al richiedente.

2. L'assistente sociale cura l'istruttoria, attua le visite a domicilio che ritiene necessarie ai fini della stessa, e redige una relazione di valutazione corredata dal progetto d'intervento e da una conseguente proposta.

#### Art. 17 - Decisione

1. L'assistente sociale stila il progetto d'intervento o la proposta di diniego della richiesta.

Il progetto d'intervento o la proposta di diniego relativi alla domanda vengono esaminati in sede di Giunta Comunale.

2. La decisione, da assumere entro e non oltre i 30 (trenta) giorni dalla data di completamento della domanda, deve contenere:

- a) in caso d'accoglimento, l'indicazione della prestazione e il progetto d'intervento;
- b) in caso di non accoglimento, la motivazione del diniego.

3. Il provvedimento relativo alla decisione assunta è comunicato per iscritto agli interessati.

4. I provvedimenti definitivi emessi dall'Amministrazione possono essere impugnati secondo le disposizioni vigenti.

5. Gli interventi sono stabiliti nei limiti delle risorse messe a disposizione per le diverse finalità dall'Amministrazione Comunale in sede di programmazione fino ad esaurimento. Ulteriori richieste presentate nel corso dell'anno sono subordinate all'eventuale incrementazione delle risorse finanziarie da parte dell'Amministrazione stessa.

6. A parità di gravità viene seguito l'ordine cronologico della presentazione della domanda.

7. L'istanza di sostegno economico può essere sospesa o archiviata su richiesta dell'utente e/o su motivata valutazione del Servizio Sociale professionale.

## CAPO II – “ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI PERSONE IN STATO DI DIFFICOLTA’”

### *SEZIONE I – “ACCOGLIENZA IN STRUTTURE PER ANZIANI-ADULTI”*

#### Art. 18 - Presupposti dell'intervento

1. L'inserimento in strutture residenziali e semi-residenziali di anziani non autosufficienti e di persone con particolari condizioni psico-fisiche è previsto per coloro che non sono in grado di condurre una vita autonoma e si trovano nella necessità di usufruire di tali servizi per rispondere a specifiche esigenze non risolvibili presso le proprie abitazioni .

2. Il ricorso a strutture protette ha lo scopo di offrire agli utenti una condizione di vita dignitosa e consona alle particolari esigenze degli stessi.

3. Il progetto di inserimento in una struttura deve avvenire, come ultima soluzione, una volta accertata la reale impossibilità di mantenere la persona nel proprio ambiente di vita sia con il sostegno della famiglia che con il supporto dei servizi territoriali. Tale progetto viene definito in sede di Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.).



## Art. 19 - Definizione

1. Per integrazione della retta di ricovero in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica erogato dal Comune a favore di persone e anziani non autosufficienti inseriti nelle strutture residenziali o semi-residenziali.

## Art. 20 - Finalità

L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire alle persone beneficiarie dell'intervento non autosufficienti o a rischio di non autosufficienza, che versino in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

## Art. 21 - Condizioni per l'accesso all'integrazione retta

Le condizioni per l'accesso all'integrazione retta sono:

- l'effettivo possesso della residenza nel Comune di Battaglia Terme al momento del ricovero in struttura residenziale o semi-residenziale, così come previsto dall'art. 6, 4 comma, della Legge n. 328 del 8 novembre 2000;
- l'impossibilità a sostenere l'intero onere della retta con i propri redditi di qualsiasi natura e con patrimoni mobiliari ed immobiliari;
- l'assenza di familiari tenuti a prestare gli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile;
- la presenza di familiari tenuti a prestare gli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile che presentano una situazione di disagio socio-economico tale da non poter concorrere o poter concorrere in parte all'integrazione della retta.

## Art. 22 - Rivalsa sulle proprietà dell'utente.

1. In caso di inserimento definitivo in strutture residenziali di persona che sia proprietaria di beni immobili e/o beni mobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese della retta di ricovero, al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi. Tali atti, ai sensi della normativa vigente, riguardano essenzialmente le seguenti tre fattispecie:

- a) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti maturati dal Comune o maturandi per rette di ricovero.
- b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- c) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore quando il credito vantato dal Comune sia superiore all'importo di euro 15.000,00. Il Comune, in caso di inadempienza dell'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, ai fini del presente regolamento.

2. Coloro i quali richiedano all'Ente un'integrazione o un anticipo per la copertura del costo di una retta di ricovero sono tenuti a sottoscrivere, oltre alla richiesta, anche un impegno a rimborsare al Comune eventuali somme anticipate anche a titolo di integrazione retta, qualora il beneficiario acquisisca eredità, donazioni, patrimoni o redditi di altra natura, incluso il patrimonio costituito dalla casa di abitazione (anche qualora sia titolare di una quota parte).

3. Gli eventuali interventi di natura economica (pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento, rendite, premi assicurativi, ecc.), liquidati anche in data successiva all'ammissione in struttura, sono recuperati da parte dell'Amministrazione comunale fino al raggiungimento delle quote anticipate e/o erogate all'utente sulla base dei conteggi effettuati tenendo conto della nuova situazione economica.

4. Di norma non sono accolte le richieste di integrazione e di copertura del costo delle rette relative a posti di ricovero residenziali o a ciclo diurno qualora l'interessato sia una persona autosufficiente, salvo che vi sia uno specifico progetto di tutela.

## *SEZIONE II – “ACCOGLIENZA IN STRUTTURE AREA MINORI E MAMMA-BAMBINO”*

### **Art. 23 - Oggetto del Servizio**

1. L'intervento consiste nell'inserimento, in casa famiglia o altra struttura idonea, di minori che, nella propria famiglia di origine, si trovino in situazione di grave pregiudizio. L'accoglienza può essere prevista anche per la madre, nell'ambito di un progetto mamma-bambino.
2. La motivazione è di grave pregiudizio per il minore ma essendo quest'ultimo in età in cui abbisogna di un accudimento materno primario è pertanto necessaria la presenza della figura materna.
3. Il Servizio Sociale si occupa di collaborare e coordinare le parti coinvolte nella realizzazione del progetto quadro. Il progetto quadro viene sottoscritto dalle parti (comunità, famiglia, minore, Servizi Sociali e Socio-Sanitari) prima dell'inserimento.
4. Il progetto viene verificato attraverso équipe programmate, colloqui con la famiglia ed il minore, supportando così il nucleo nel trovare soluzioni che riducano le problematiche che hanno determinato l'inserimento.

### **Art. 24 - Modalità di accesso**

1. Il progetto di allontanamento del minore e del nucleo mamma-bambino si concretizza con le seguenti modalità:
  - attraverso l'UVDM (Unità Valutativa Multidimensionale Minori) che è un gruppo di lavoro distrettuale in cui si concretizza l'operatività dei Servizi Socio-Sanitari territoriali coinvolti, ciascuno per la propria competenza. Nello specifico, all'interno dell'UVDM vengono individuate modalità di collaborazione per la presa in carico della situazione di disagio dei minori e per la gestione della complessità, mirando a garantire l'appropriatezza, l'efficacia, l'efficienza, l'unitarietà e l'uniformità degli interventi nel territorio. All'interno dell'UVDM viene predisposto un progetto di presa in carico in cui viene identificato il referente del caso (solitamente è la figura dell'Assistente Sociale del Comune) che ha il compito di facilitare, attivare e coordinare il complesso delle prestazioni, in un'ottica di messa in rete delle risorse e condivisione delle responsabilità. Vengono inoltre definiti i compiti di ciascun operatore in base alle competenze professionali;
  - provvedimento del Tribunale dei Minorenni o provvedimento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.
2. Il pagamento della retta è a carico dell'Amministrazione Comunale salvo indicazioni diverse stabilite in sede di UVDM, dal Tribunale dei Minori o dall'Autorità Giudiziale e nel caso in cui la famiglia chieda esplicitamente di partecipare.

## *SEZIONE III – “AFFIDO FAMILIARE”*

### **Art. 25- Contributi economici a famiglie affidatarie**

1. Per l'affidamento familiare di minori può essere erogato alla famiglia affidataria un contributo economico mensile, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale.
2. L'intervento economico viene proposto dall'Assistente Sociale competente con riferimento al progetto individuale d'intervento definito in sede di U.V.M.D. L'ammontare del contributo può essere pari all'importo mensile della pensione minima Inps.
3. Alle famiglie affidatarie che hanno legami di parentela con il minore, può essere erogato un contributo massimo pari al 50% della pensione minima Inps, salvo la presenza di una particolare situazione economica accertata anche con le modalità di cui all'art. 14 del presente regolamento.

## **CAPO III “SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA”**

### ***SEZIONE I - “SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE”***

#### **Art. 26 - Oggetto del Servizio**

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare è rivolto a persone e/o a nuclei familiari che si trovano in una condizione di bisogno di diversa natura, spesso anche particolarmente complesso, tale da impedire la gestione autonoma delle fondamentali esigenze di vita.

2. Il servizio di Assistenza Domiciliare è inteso come un complesso di interventi e prestazioni di natura socio-assistenziale, prestati

2. Il Servizio di Assistenza Domiciliare è inteso come un complesso di interventi e di prestazioni di natura socio-assistenziale, prestati prevalentemente presso il contesto di vita dell'utente e realizzati attraverso una progettazione personalizzata.

3. Si tratta di un Servizio ad alta integrazione territoriale che interagisce con il sistema locale dei servizi socio-sanitari, con le realtà del terzo settore e con le reti di solidarietà informali.

4. I progetti personalizzati di assistenza domiciliare possono trovare collocazione nell'ambito dei programmi socio-sanitari distrettuali, quali l'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI).

#### **Art. 27 - Finalità**

1. Il Servizio di assistenza domiciliare persegue le seguenti finalità:

- favorire la permanenza della persona presso il proprio domicilio, il più a lungo possibile e nelle migliori condizioni, così da ridurre il ricorso al ricovero in strutture residenziali ed ospedaliere;
- promuovere l'autonomia del singolo e della famiglia a rischio di emarginazione;
- prevenire e superare l'isolamento sociale, attivando e potenziando reti sociali di solidarietà e/o di buon vicinato;
- salvaguardare l'unità del nucleo familiare; - offrire sollievo alla famiglia rispetto alla gestione del carico assistenziale.

#### **Art. 28 - Destinatari**

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare è rivolto ai cittadini, di qualsiasi età, residenti nel territorio del Comune di Battaglia Terme e che si trovino in temporanea o definitiva condizione di disagio tale da limitare l'autonomia della persona.

2. Quando il richiedente non ha la residenza ma solo domicilio nel territorio del Comune, si procede con l'attivazione del Servizio solo se, fatta la valutazione tecnica e presentato al Comune di effettiva residenza il programma di assistenza domiciliare, quest'ultimo accolta la proposta e si impegna al rimborso delle spese che saranno sostenute dal Servizio che ha predisposto il progetto.

#### **Art. 29 - Organizzazione del Servizio**

1. Il gruppo di lavoro del Servizio di Assistenza Domiciliare è composto da operatori con le seguenti qualifiche: Assistente Sociale e Operatore socio-sanitario e/o Addetto all'Assistenza.

2. L'Assistente Sociale:

- ha la responsabilità del Servizio e provvede alla sua organizzazione;
- cura la programmazione/progettazione, il coordinamento e la verifica del Servizio;
- elabora i progetti personalizzati di assistenza domiciliare;
- condivide con l'operatore socio-sanitario il progetto personalizzato, concordando le metodologie specifiche da adottare durante l'intervento, le modalità di rapporto da intrattenere con l'utente e i suoi familiari;
- mantiene i rapporti con gli operatori dei servizi territoriali, in particolare per quanto riguarda l'elaborazione di progettualità domiciliari per utenti in carico a detti servizi.

3. L'Operatore socio- sanitario e/o Operatore Addetto all'Assistenza svolge gli interventi e le prestazioni previsti dal Provvedimento 22 febbraio 2001 “Accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la Solidarietà Sociale e le Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione delle

figure e del relativo profilo professionale dell'operatore socio sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione" e dalla Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 "La figura professionale dell'Operatore Socio-Sanitario".

#### Art. 30 - Modalità di accesso

1. La richiesta di accesso al Servizio di Assistenza Domiciliare deve essere formalizzata su apposito modulo e sottoscritta dall'interessato.
2. Nel caso di incapacità/impossibilità della persona a richiedere tale Servizio, la richiesta può essere sottoscritta anche dai familiari o da conoscenti.
3. Qualora la richiesta di Servizio di Assistenza Domiciliare sia sottoscritta da familiari o da conoscenti, l'Assistente Sociale provvederà a raccogliere il consenso dell'interessato all'eventuale attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare (o del tutore o curatore o dei genitori esercenti la potestà genitoriale).
4. La presentazione della domanda è subordinata dell'effettuazione di un colloquio con l'Assistente Sociale.

#### Art. 31 - Criteri di priorità all'accesso

1. Ai fini dell'ammissibilità al Servizio di Assistenza Domiciliare viene data priorità:
  - ai nuclei unipersonali o costituiti da coppia con rete familiare assente o fragile;
  - alle situazioni di emarginazione conclamata o a rischio, in condizioni di isolamento, con precedenza a persone di età avanzata e ai minori appartenenti a nuclei familiari problematici;
  - alle persone con patologie accertate, in particolare già valutate in U.V.M.D. o in programma ADI, o comunque quando vi è temporanea o definitiva limitazione delle autonomie personali e sociali.
2. Tali criteri vengono utilizzati in forma incrociata al fine di stabilire l'accesso con priorità al Servizio.
3. A parità di condizioni viene data priorità alle persone e ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico, rilevato con l'attestazione ISEE.
4. L'attivazione del Servizio è comunque subordinata alla valutazione delle risorse a disposizione dell'Ente.
5. Nel caso di richieste che non possono essere accolte tutte contestualmente e a parità di urgenza, l'Assistente Sociale del Comune di Battaglia Terme valuta le domande pervenute, decide in merito ad un'urgenza socio-assistenziale e comunica al Dirigente del Settore le priorità date e le relative motivazioni

#### Art. 32 - Esclusione e/o interruzione del Servizio

1. Sono esclusi dal Servizio o si procede con l'interruzione dello stesso, coloro che non aderiscono al progetto personalizzato di intervento domiciliare o non provvedono alla compartecipazione stabilita al costo del Servizio.

#### Art. 33 - Criteri di valutazione della situazione economica

1. Il beneficiario del Servizio di Assistenza Domiciliare è tenuto a partecipare alle spese di gestione del Servizio, mediante una quota di compartecipazione al costo orario del Servizio, stabilita ai sensi del presente regolamento.
2. Il costo orario del Servizio è determinato dal contratto d'appalto in vigore; l'aggiornamento del prezzo avviene, come previsto nel capitolato speciale d'appalto, in base alla variazione ISTAT.
- 3 Il valore di riferimento utilizzato al fine di stabilire la compartecipazione o meno al costo del Servizio da parte dell'utenza è l'Indicatore Situazione Economica Equivalente - ISEE (cosiddetto ISEE puro).
4. All'ISEE si aggiungono, nella misura del 50%, le altre eventuali provvidenze a disposizione del nucleo (prestazioni per gli invalidi civili, sordomuti, ciechi civili, indennità di accompagnamento, assegno sociale e rendite Inail) che non sono conteggiate nell'ISEE stesso; a tale valore si detraggono le spese per l'assistenza regolarmente documentate, fino ad un importo massimo corrispondente all'importo dell'indennità di accompagnamento percepita nell'anno (cosiddetto ISEE corretto dato da: ISEE puro + altre provvidenze nella misura del 20% – spese per l'assistenza per un massimo corrispondente all'importo all'indennità di accompagnamento).

#### Art. 34 - Definizione della soglia di gratuità al Servizio

1. Il parametro economico ordinario di riferimento per definire la soglia al di sotto della quale il Servizio è gratuito (soglia di gratuità), è l'importo della pensione minima INPS, maggiorata del 50%, quale "bonus" da riconoscere all'utenza del Servizio.

Anno 2013: Importo mensile € 442,30 x 13 mensilità = 5.749,90 + 20% = 6.900,00 arrotondamento all'Euro superiore.

2. La soglia di gratuità al Servizio è fissata in un valore di ISEE di € **6.900,00**

3. Tale soglia viene annualmente adeguata in relazione all'aumento della pensione minima Inps.

#### Art. 35 - Definizione della soglia di massima compartecipazione al Servizio

1. La soglia oltre la quale il costo del Servizio è completamente a carico dell'utente (soglia massima) è individuata nel doppio della soglia minima.

2. La soglia massima è fissata in € 13.8000,00.

3. Tale soglia viene annualmente adeguata in relazione all'adeguamento della soglia minima.

#### Art. 36 - Fasce di compartecipazione

1. Le fasce di contribuzione sono definite secondo la seguente graduazione e grado di compartecipazione:

Fascia reddito contribuzione      Paga oraria operatrice      %      Importo contribuito

Inferiore a € 6.900,00					<b>Gratuito</b>
6.901,00	7.900,00	16,74	6	1,00	
7.901,00	8.900,00	16,74	12	2,01	
8.901,00	9.900,00	16,74	18	3,01	
9.901,00	10.900,00	16,74	30	5,02	
10.901,00	11.900,00	16,74	42	7,03	
11.901,00	12.900,00	16,74	54	9,04	
12.901,00		16,74	72	12,05	

2. Le fasce di contribuzione vengono annualmente aggiornate in relazione all'adeguamento della soglia minima.

3. Le percentuali di compartecipazione possono essere modificate annualmente dalla Giunta Comunale.

#### Art. 37 - Agevolazioni alla compartecipazione

1. Allo scopo di sostenere gli interventi a favore delle persone in condizione di grave non autosufficienza è prevista una riduzione del 50% alla compartecipazione al costo del Servizio qualora questo venga attivato oltre le 20 ore mensili.

#### Art. 38 - Deroghe alla compartecipazione

1. E' possibile derogare ai criteri di compartecipazione nei seguenti casi:

- quando la situazione economica corrente è modificata rispetto a quella certificata nell'ISEE;

- per situazioni di rischio per le quali l'attivazione del Servizio garantisce una forma di tutela.

2. La deroga ai criteri di compartecipazione deve essere motivata con relazione del Servizio Sociale.

#### Art. 39 – Valutazione qualità del Servizio

1. Il Servizio Sociale effettua periodicamente una valutazione sulla qualità attraverso l'impiego di strumenti e metodologie opportune per la misurazione di standard di qualità erogati dal Servizio.

## SEZIONE III - “SERVIZIO DI TELESOCORSO-TELECONTROLLO”

### Art. 40 - Oggetto del Servizio

1. Il Servizio di Telesoccorso-Telecontrollo è stato istituito dalla Regione Veneto con legge regionale n. 26 del 1987.

2. Si tratta di un sistema organico di controllo telefonico collegato ad un centro operativo funzionante 24 ore su 24.

### Art. 41 - Finalità

1. Il Servizio di Telesoccorso - Telecontrollo è finalizzato a sostenere la permanenza a domicilio, in condizioni di maggiore sicurezza, delle persone anziane o con limitate autonomie.

### Art. 42 - Destinatari

1. I destinatari del Servizio sono le persone anziane che vivono sole o in coppia e coloro che presentano ridotte autonomie, in condizioni di rischio socio-sanitario.

### Art. 43 - Caratteristiche del Servizio

1. L'utente viene dotato di un mini apparecchio elettronico, denominato “cicalina”, provvisto di un bottoncino che, se premuto, fa scattare un segnale di allarme al centro operativo, il quale è in grado di agire immediatamente ed attivare tempestivamente tutte le risorse necessarie per un intervento urgente (familiare, vicinato, operatori socio-sanitari, strutture ospedaliere).

2. Gli operatori del centro operativo effettuano settimanalmente all'utente una chiamata di controllo per verificare le condizioni della persona e il funzionamento dell'apparecchio.

### Art. 44 - Modalità di accesso

1. Il Servizio viene attivato su richiesta dell'interessato, a seguito di un colloquio con l'Assistente Sociale

### Art. 45 - Criteri di valutazione della situazione economica

1. L'utente del Servizio è tenuto a partecipare alle spese di gestione del Servizio, mediante una quota di compartecipazione al costo giornaliero del Servizio, come previsto dalle disposizioni regionali.

2. Il costo orario del Servizio è determinato annualmente dalla Regione Veneto.

3. Il valore di riferimento utilizzato al fine di stabilire la compartecipazione o meno al costo del Servizio da parte dell'utenza è l'Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE).

### Art. 46 - Definizione della soglia di gratuità e di massima compartecipazione al Servizio

1. La soglia di gratuità al Servizio è fissata in un valore di ISEE di € 15.359,00.

2. La soglia di massima compartecipazione (100%) è fissata in € 23.039,00.

3. Tali soglie vengono annualmente adeguate in relazione alla variazione dell'indice ISTAT del costo della vita per le famiglie degli operai e degli impiegati.

### Art. 47- Fasce di contribuzione

1. Le fasce di contribuzione e la relativa percentuale di contribuzione sono stabilite secondo la tabella sotto riportata.

#### Fasce ISEE

Fasce ISEE	Percentuale di compartecipazione
Inferiore a € 15.359	Gratuito
€ 15.359 – € 17.359	25%
€ 17.360 – € 19.360	50%
€ 19.361 – € 23.039	75%
Superiore a € 23.039	100%

---

### **TITOLO III “DISPOSIZIONI CONCLUSIVE”**

#### Art. 48 - Norme di rinvio

1. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di Enti Locali e di sistema integrato d'interventi e servizi sociali.
2. Si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale in vigore disciplinante il procedimento amministrativo per quanto ivi non espressamente disciplinato.

#### Art. 49 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione.
2. A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento s'intendono abrogate le norme regolamentari o i provvedimenti comunali incompatibili ancorché non espressamente indicati